

Milano, 5 febbraio 2022

Spett. le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

Inviata tramite il SIPE

Prot. n. 05/22

OGGETTO: Risposta di ASSOSIM al Documento di consultazione Consob “Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prospetti” del 23 dicembre 2021

ASSOSIM ringrazia per l’opportunità di confronto concessa e svolge di seguito, sul documento in oggetto, alcune considerazioni frutto del confronto con i propri associati.

In via generale, preme sottolineare come l’attività capillare di semplificazione della disciplina italiana in tema di prospetti, che inquadra la presente consultazione come l’ultima di una serie di iniziative da parte di codesta Autorità di vigilanza, sia senza dubbio apprezzabile ma rischi di alimentare ulteriormente situazioni di scostamento e diversificazioni tra gli Stati membri nell’applicazione della disciplina in discorso a livello europeo.

In tal senso, in risposta alla prima delle proposte del documento di consultazione inerente ai tempi di approvazione dei prospetti, l’Associazione riterrebbe preferibile che la modifica dell’art. 8 del Regolamento Emittenti sia costituita da un rinvio senza integrazioni né limitazioni alle disposizioni di cui all’art. 20 del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto).

Condivisibili appaiono le proposte di semplificazione delle informazioni contenute negli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti.

Member of ICSA – International Council of Securities Associations

L'Associazione accoglie poi con favore la proposta di potenziamento del c.d. *prefiling*, che potrebbe costituire un valido ausilio per accelerare la fase di approvazione del prospetto. A tal fine, è essenziale che il confronto preliminare con l'Autorità sia di sostanza e ben definito nei tempi per evitare che tale confronto dilati le tempistiche dell'istruttoria, cancellando di fatto il vantaggio della contrazione dei tempi di approvazione introdotta dal Regolamento Prospetto.

Infine ASSOSIM ritiene condivisibile la proposta di redazione del prospetto informativo in lingua inglese per offerte promosse in Italia quale Stato membro di origine, preservando l'obbligo di tradurre in lingua italiana la nota di sintesi. Tale previsione alleggerirebbe senza dubbio gli oneri a carico degli emittenti nelle offerte *cross-border* e costituirebbe un passo ulteriore verso l'uniformità a livello UE che, come espresso in apertura, deve rappresentare l'obiettivo primario in una materia dall'applicazione ancora troppo frammentaria.

Sul punto sarebbe peraltro opportuno valutare la possibilità di fornire indicazioni in relazione alle responsabilità delle parti in caso di difformità di significato tra la versione originale inglese della nota di sintesi e la sua traduzione in lingua italiana.

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

